



COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PROV. DI MESSINA



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**AREA V- URBANISTICA – ESPROPRIAZIONI –
MANUTENZIONI – TUTELA AMBIENTALE**

Piazza Annunziata, 3 - 98034 Francavilla di Sicilia (ME) - Tel. (0942) 98.801
Fax (0942) 98.25.23

SCHEMA CAPITOLATO D'ONERI

OGGETTO:

ART. 1 - INTRODUZIONE

1. Le norme del presente capitolato si applicano *Lavori di rifacimento della rete idrica interna comunale in Via Roma*, traversa interna del centro abitato, della lunghezza di ml 230,00 del comune di Francavilla di Sicilia, tratto di viabilità in proprietà ANAS Kilometrica (SS 185 Terme Vigliatore-Giardini 49+900 - 50+100).

2. L'affidamento dei lavori avverrà con procedura di affidamento diretto.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Comune di Francavilla di Sicilia o C.U.C.: stazione appaltante.

Offerente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che depositi l'offerta per l'aggiudicazione del contratto.

Fornitore: l'offerente scelto dopo la procedura di gara.

Contratto: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante.

Termini: i periodi indicati nel presente capitolato e nel contratto decorrono dal giorno successivo all'atto o all'evento che ne costituisce il punto di partenza. Qualora l'ultimo giorno del periodo coincida con un giorno festivo, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo.

Per il capitolato ed il contratto, le definizioni riportate hanno il significato specificato nel presente articolo, tranne le singole condizioni che dispongono diversamente.

ART. 3 - OGGETTO DELLA GARA D'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i *Lavori di rifacimento della rete idrica interna comunale in Via Roma*, traversa interna del centro abitato, della lunghezza di ml 230,00 del comune di Francavilla di Sicilia, tratto di viabilità in proprietà ANAS Kilometrica (SS 185 Terme Vigliatore-Giardini 49+900 - 50+100).

Con il seguente I Quadro tecnico economico:

a		Lavori perizia	€ 24.186,04
b	oneri sicurezza 5%	€ 1.209,30	
c		c.t. 2%	€ 483,72
d		I.V.A.22%	€ 5.320,93
e		Totale	€ 29.990,69
f		Arr.	€ 9,31
g	lavori a b.a. (a-b)	€ 22.976,74	
h		Complessivo	€ 30.000,00

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE E DEI PRODOTTI

I Materiali ed i lavori dovranno avere le caratteristiche risultanti dagli allegati al presente documento ed ai disegni e gli elementi dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte e rispondere ai requisiti di sicurezza, robustezza, di idoneità al tipo di utilizzo, ecc., previsti dalla normativa comunitaria, italiana e regionale in vigore, nel rispetto delle norme UNI per quanto attiene i requisiti dimensionali ed ergonomici. Ogni chiarimento ed eventuale suggerimento ai fini migliorativi del prodotto dovranno essere concordati necessariamente con la D.L.

ART. 5 - CONDIZIONI

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutti i lavori previsti nel presente appalto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso, sono compresi tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione e il trasporto nei locali, l'imballaggio ed il relativo smaltimento, la guardiania fino al momento della consegna e le eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente; tutte le spese di montaggio, installazione a regola d'arte e collaudo dei beni forniti.

Ciascun arredo, compresi i servizi necessari alla perfetta installazione, dovrà essere consegnato completo di ogni parte; non sono perciò accettate consegne parziali.

3. L'impresa è tenuta ad eseguire i lavori oggetto del presente appalto nel rispetto della propria offerta presentata in fase di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

4. L'Appalto potrà essere espletata in concomitanza con la contemporanea esecuzione di altri lavori. L'impresa ha pertanto l'obbligo di coordinare e subordinare l'esecuzione della fornitura alle esigenze e soggezione di qualunque genere dipendenti dalla contemporanea esecuzione di altri lavori.

ART. 6 - TERMINI, LUOGO DI CONSEGNA, CERTIFICAZIONI

1. L'appaltatore degli arredi è tenuto ad eseguire la fornitura e posa in opera entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei lavori.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e la restituzione completa dell'area sgombra di ogni residuo di lavorazione.

2. Per luogo di consegna si intende il luogo di esecuzione dei lavori.

3. È obbligo dell'impresa la consegna al Comune, contestualmente al completamento della consegna degli arredi per ciascuna fase, di tutte le certificazioni di legge relative alla sicurezza degli arredi e degli impianti installati ed in particolare:

- dichiarazione che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche o nocive;

- dichiarazione sul livello prestazionale delle specifiche norme UNI;

-altre certificazioni dovute per legge.

ART. 7 - COLLAUDO

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di montaggio ed installazione dei beni oggetto della fornitura verrà redatto in contraddittorio tra l'Amministrazione ed il Fornitore o suoi rappresentanti il verbale di collaudo.

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, dal presente documento, dalle norme vigenti ovvero i requisiti espressi dai campioni accettati dall'amministrazione.

Il collaudatore/i sottopone ad esame i materiali che ritiene necessari, senza che la ditta possa elevare contestazioni o pretese, può eseguire, dove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami e prove a scandaglio, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotto esaminato si estendono a tutta la partita.

Il regolare collaudo dei prodotti e la loro presa in consegna, non esonera comunque la ditta da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi durante il collaudo ma vengano in seguito accertati.

In tal caso la ditta sarà invitata dall'amministrazione ad assistere, per mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per loro, ad ogni effetto.

Il collaudatore/i, sulla base delle verifiche effettuate, può/possono accettare i prodotti, rifiutarli o dichiararli rivedibili. La ditta ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati dal collaudo entro 15 gg. dalla data del collaudo dal quale risulti il rifiuto. Sino a che non sia intervenuta l'approvazione del collaudo delle forniture previste dal contratto, la manutenzione delle medesime ed i rischi di perdite e danni sono a carico della ditta.

In assenza delle certificazioni relative, non si procederà alle operazioni di collaudo ed alla liquidazione della fornitura con posa.

2. Nel caso di difformità nella qualità e nelle quantità dei beni pattuiti, i lavori potranno essere respinti in blocco finché il fornitore non avrà provveduto ad eliminare le cause di controversia.

3. I beni in questione si intendono effettivamente consegnati solo dopo l'avvenuto collaudo favorevole: il fornitore quindi non acquista il diritto alla riscossione degli stessi fino ad

avvenuto collaudo favorevole, salvo quanto previsto dal Codice Civile in relazione ai vizi occulti.

4. Il collaudo della fornitura darà conto altresì di eventuali danni arrecati dall'appaltatore alla struttura nel corso della posa in opera degli arredi. Nel caso l'appaltatore non abbia provveduto al ripristino dei danni arrecati si provvederà a detrarre dalle somme dovute all'appaltatore medesimo gli importi relativi ai necessari ripristini.

ART. 8 - CONTENUTO DELLE GARANZIE

1. I beni oggetto della presente gara devono essere garantiti almeno 24 mesi dalla data del collaudo positivo degli stessi. Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei beni forniti, l'Amministrazione Comunale può richiedere alla Ditta fornitrice, senza alcun onere, il ritiro immediato del prodotto fornito e la sostituzione del medesimo con un nuovo.

2. La ditta Fornitrice garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei propri arredi obbligandosi, durante il periodo di garanzia sopra specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, da casi fortuiti o di forza maggiore.

La ditta dovrà garantire l'eventuale incremento della fornitura sino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale, senza che siano modificati i prezzi unitari risultanti dall'offerta.

ART. 9 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Il fornitore che non consegna i beni o che li consegna di qualità non conforme a quella stabilita contravviene ai patti contrattualmente stabiliti. In tal caso l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di applicare le penali di seguito descritte:

a) in caso di ritardo, di procedere all'applicazione di una penale giornaliera corrispondente pari al 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale complessivo quale risulterà dal verbale di aggiudicazione fino al raggiungimento dell'importo massimo ammesso pari al 10% del prezzo contrattuale;

b) in caso di mancata effettuazione della fornitura, di irregolarità o incompletezza della stessa, di procedere all'applicazione di una penale forfettaria, con importo da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, a seconda dell'entità e gravità dell'inadempimento.

2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata al fornitore dal responsabile del contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per fax in cui fanno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione del Comune, inoltrata alla sede legale o al domicilio eletto dal Fornitore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Fornitore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Comune, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, a suo insindacabile discrezioni, applicherà le penali di cui al precedente punto o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

3. L'appaltatore si assume ogni responsabilità per danni ad opere, impianti o altre parti della struttura che dovessero risultare danneggiate in ragione delle operazioni di posa degli arredi. Si specifica a tale proposito che l'appaltatore è tenuto all'integrale ripristino dei danni arrecati e che qualora non vi provveda, in fase di collaudo saranno effettuate le conseguenti detrazioni, secondo quanto stabilito al precedente art. 7.

4. Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 10 - CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto perderà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il fornitore ceda il contratto;
- il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione del Comune.

L'Amministrazione risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune in caso di rinnovo o proroga del contratto.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell' art. 1453 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione del Comune di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- il fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause, l'Amministrazione incamererà, a titolo di penale e di indennizzo, l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'originario fornitore, L'Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

L'Amministrazione può inoltre recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico del fornitore anche i seguenti obblighi:

- a. la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate al Comune di Pescara o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero del Comune da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo;
- b. la responsabilità per danni ad opere, impianti o altre parti della struttura che dovessero risultare danneggiate in ragione delle operazioni di posa degli arredi . Si specifica a tale proposito che l'appaltatore è tenuto all'integrale ripristino dei danni arrecati e che, qualora

non vi provveda, in fase di collaudo saranno effettuate le conseguenti detrazioni, secondo quanto stabilito al precedente art. 7;

c. l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;

d. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo il fornitore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs. 81/2008, nel rispetto e secondo le prescrizioni del Comune di Pescara;

e. comunicare tempestivamente al Comune, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

f. dotare il personale del fornitore che provvederà alla consegna ed installazione di apposita tessera di riconoscimento dotata di fotografia così come previsto dall'art. 6 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 e s.m.i.

ART. 12 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi; questa deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 20.000,00.
2. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura è stipulato "a corpo" e "a misura" ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.

ART. 14 - PREZZI COMPRESIVI DI OGNI SPESA

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa (es trasporto, montaggio, imballaggio, smaltimento imballaggi, ...) che renda operativa la fornitura del bene; è a carico del Comune la sola I.V.A.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità del contratto stesso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente punto, il Comune e gli enti contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 16 - SUBAPPALTO

1. Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale.

La ditta dovrà indicare in fase di gara di quali parti dell'appalto intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore che rimane responsabile in solido nei confronti del Comune, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e/o dal Disciplinare.

5. Sulla base dell'autorizzazione al subappalto rilasciata dal Comune, il Fornitore pagherà direttamente il subappaltatore. In questo caso è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da loro corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 17 - PAGAMENTO

1. Il pagamento della fornitura avverrà in unica soluzione a seguito delle operazioni di collaudo.

Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, con emissione di relativo mandato.

2. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.

3. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

ART. 18 - SPESE DI PARTECIPAZIONE, DI CONTRATTO ED I.V.A.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara sono a carico della ditta concorrente. E' a carico del Comune il pagamento dell'I.V.A.

ART. 19 - RESPONSABILI DEL CONTRATTO

Il Fornitore si obbliga a nominare un Responsabile del contratto. Il Responsabile così nominato sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa.

ART. 20 - NORMATIVA APPLICABILE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale, viene fatto riferimento alla normativa di seguito indicata:

- D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 123 del 3 agosto 2007;
- D.lgs. nr. 50/2016:
- Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs. n.81/2008;
- Disposizioni in materia antimafia: L. 575/65, L. 55/90, D.Lgs. 490/94 e DPR 252/98.
- Disposizioni del Codice Civile in materia contrattuale (art. 1321 e segg.), con particolare riferimento agli artt. 1453 e segg. in tema di risoluzione del contratto.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

1. Per tutti gli effetti derivanti dall'aggiudicazione della fornitura, il fornitore dovrà eleggere domicilio legale presso la sede del Comune di Pescara. Per ogni controversia, è competente il Foro di Pescara. E' comunque escluso l'arbitrato.

ART. 22 - INFORMAZIONI

1. Per qualsiasi chiarimento in merito a quanto sopra esposto, il referente è il Responsabile del Procedimento.